



250/2026

SENT. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80102** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (C.F.: omissis), nato a omissis il omissis ed ivi residente in viale omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Roma in via Flaminia n. 334 presso lo studio degli Avvocati Damaso Pattumelli (codice fiscale PTTDMS67T17H501T) e Daniele Di Bella (codice fiscale DBLDNL79B25H501D), i quali indicano ai fini delle comunicazione di rito l'utenza telefax 06.3232244 e gli indirizzo di posta elettronica certificata: avvdamasopattumelli@cnfpec.it e danielledibella@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Vice Cesa Beccaria n. 29 e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di posta elettronica certificata:
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

VISTO il decreto presidenziale n. 1085 del 5.09.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 30 giugno 2026 l'Avv. Carla Conte, in sostituzione degli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella; l'Avv. Gianna Fiore, in sostituzione dell'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente prospettando il proprio stato di invalidità fondato su svariate infermità (*maculopatia retinica degenerativa bilaterale, sindrome depressiva con disturbo di panico, in soggetto minorato civile*), ha dedotto di aver presentato all'INPS domanda allo scopo di ottenere l'accertamento del proprio stato di invalidità in misura superiore al 74% ai fini del connesso riconoscimento dei c.d. contributi figurativi previsti dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. In particolare, ha precisato che in data 24.05.2002 presentava domanda all'INPS allo scopo di ottenere i benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni riconosciute dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile. Ha dedotto altresì che, all'esito, veniva riconosciuto invalido al 67% e che con successiva istanza del 4.07.2023 proponeva istanza per il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 80, comma 3, l. 388/2000 rimasta priva di riscontro.

2. Con memoria del 4.09.2024 si è costituito l'INPS eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere atteso che il ricorrente è ancora in servizio. Nel merito ha dedotto, in ogni caso, l'infondatezza del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorso in ragione della insussistenza dello stato di invalidità lamentato dal ricorrente all'esito dell'esame condotto dal competente organismo sanitario.

3. All'esito dell'udienza di trattazione del 18.09.2024 con provvedimento non definitivo 444/2024 pubblicato mediante deposito in Segreteria in data 20.09.2024 è stata deliberata, e respinta, l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'INPS e, al contempo, è stato disposto l'avvio dell'istruttoria ivi incaricando il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti di redigere, all'esito, motivato parere sul formulato quesito *“Se le infermità da cui il ricorrente è affetto, da qualificare correttamente, determino o meno invalidità superiore al 74 per cento, specificando il grado e la relativa decorrenza (ovverosia il momento in cui sia stata raggiunto il predetto grado di invalidità rilevante ex lege)”*).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. In data 27 febbraio 2026 il Collegio Medico Legale incaricato ha prodotto la richiesta relazione peritale.

5. All'udienza pubblica del 30 giugno 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Delibate le eccezioni preliminari nei termini esposti nel provvedimento non definitivo emesso nel corso del giudizio, atteso l'intervenuto deposito del richiesto incombenza istruttorio, il giudizio può essere definito.

Il richiesto parere medico legale è esaustivo, completo e, pertanto, idoneo a fondare il convincimento di questo Giudice e non vi è motivo di discostarsene.

Il Collegio Medico Legale procedente, analizzati gli atti del giudizio ha rappresentato: *“in merito a quanto Ordinato ed in estrema sintesi a favore dell'Ill.mo giudice decisore, stando alla documentazione sanitaria esaminata e alle risultanze della visita medico legale espletata, le percentuali di invalidità attribuibili singolarmente alle affezioni coesistenti rilevate nel caso in esame – stabilite prendendo quale dovuto riferimento valutativo le tabelle dell'invalidità civile annesse al D.M. 5 febbraio 1992, impiegate anche secondo i consolidati criteri di equivalenza, analogia e proporzionalità (con l'utile integrazione, qualora necessaria ai fini di una valutazione più coerente ed aggiornata, delle indicazioni operative riportate nelle linee guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti) - sono le seguenti:*

- Disturbo ansioso-depressivo associato ad attacchi di panico in discreto compenso farmacologico: 50% (voce tabellare DM 5/2/92: “2209 - Sindrome depressiva endogena media – 41-50%” già inclusiva dell'incremento del 5% per incidenza dell'infermità sulla capacità lavorativa specifica del soggetto);*
- Glaucoma in occhio destro con evidenti deficit campimetrici in soggetto affetto da maculopatia retinica degenerativa bilaterale con deficit visivo ODc 3/10 - OSc 3/10: 37% (valutata sulla base della voce tabellare DM 5/2/92: “5106 – Glaucoma acquisito – 11-20%” in concorrenza al grado di deficit visivo stimabile nel 15%, come di seguito riportato, già inclusiva dell'incremento del 5% per incidenza dell'infermità sulla capacità lavorativa specifica del soggetto).*

Pertanto, applicando come stabilito dalla norma il calcolo riduzionistico scalare secondo la formula di Balthazard – $IT = IP1 + IP2 - (IP1 \times IP2)$ – si ottiene una percentuale di invalidità totale del 68%, quindi non utile ad accedere al beneficio sperato della contribuzione figurativa ex art.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

80, comma 3, della L. 388/2000.”. Ha altresì precisato, quanto all’attualità delle condizioni cliniche del ricorrente che: *“considerato che tale valutazione, svolta in relazione allo stato attuale del soggetto, tiene già conto dell’intervenuto e documentato aggravamento lieve della condizione visiva del XX rispetto a quanto documentalmente attestato con riferimento all’epoca della domanda amministrativa del febbraio 2022, nonché della successiva valutazione medico collegiale INPS del maggio 2022 (con riconoscimento di IC nella misura del 67%), si può pacificamente assumere che in nessun momento il ricorrente si sia trovato in una condizione di invalidità superiore al 74% rilevante ex lege ad ottenere il beneficio sperato..”*.

Dato, infine, atto dell’avvenuto inoltro del parere preliminare alle parti ed in assenza di controdeduzioni ha quindi concluso: *“le infermità da cui il ricorrente è affetto, come correttamente qualificate in diagnosi medico legale, all’epoca della domanda amministrativa di invalidità civile (24/05/2022) NON determinavano ed anche attualmente NON configurano invalidità superiore al 74 per cento (NON è mai stato raggiunto nella storia clinica del ricorrente il predetto grado di invalidità rilevante ex lege)”*.

Attese le richiamate e dettagliate conclusioni medico legali che confutano la prospettazione della parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto.

2. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30.06.2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.07.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
03.07.2026 11:11:15 GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3
dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri identificativi del
ricorrente.